

Codice etico
del 31/08/04

ALLEGATO ALLA DELIBERA
C.C. n. 64 DEL 29/11/2004

Codice Europeo di comportamento per gli eletti locali e regionali

Preambolo

Il Congresso dei Poteri Locali e Regionali del Consiglio d'Europa,

Sottolineando che gli eletti locali e regionali esercitano le loro funzioni nel quadro della legge e conformemente al mandato che è stato loro affidato dagli elettori, e che sono responsabili nei confronti della popolazione locale o regionale nel suo complesso, ivi compreso nei confronti degli elettori che non hanno votato per essi;

Considerando che il rispetto dei termini del mandato degli elettori va di pari passo con il rispetto delle norme etiche;

Profondamente allarmato dal moltiplicarsi degli scandali giudiziari in cui sono implicati responsabili politici a motivo di atti commessi nell'esercizio delle loro mansioni e constatando che il livello locale e regionale non sfugge a questo fenomeno;

Convinto che la promozione dei Codici di condotta destinati agli eletti locali e regionali permetterà di accrescere la fiducia fra la classe politica locale e regionale e i cittadini;

Persuasato che questo legame di fiducia sia indispensabile affinché un eletto possa portare a buon fine la propria missione;

Constatando che i dispositivi legislativi sono sempre più completati da Codici di comportamento in vari settori quali le relazioni commerciali, le relazioni bancarie, l'amministrazione;

Stimando che spetti agli eletti locali e regionali assumere un comportamento analogo nelle loro sfere di competenza;

Persuasato che la definizione degli obblighi etici che gravano sugli eletti locali e regionali in un Codice di condotta permetterà di chiarire il loro ruolo e la loro missione e di riaffermare l'importanza di quest'ultima;

Convinto che tale Codice deve prevedere in maniera più estesa possibile l'insieme dell'azione dell'eletto;

Sottolineando che la definizione di regole di comportamento implica il rispetto degli imperativi etici;

Ricordando parimenti che il ripristino di un clima di fiducia rende necessario il coinvolgimento della società civile intesa complessivamente e sottolineando al riguardo il ruolo dei cittadini stessi e dei mass media;

Ribadendo infine che l'imposizione dei doveri non è concepibile senza la concessione di garanzie che permettano agli eletti locali e regionali di svolgere il loro mandato e ricordando al riguardo le disposizioni pertinenti contenute in tal senso nella Carta europea dell'Autonomia locale e nella bozza di Carta europea dell'Autonomia regionale;

Prendendo in considerazione i testi in vigore all'interno degli Stati membri e i lavori internazionali pertinenti, propone il seguente Codice di condotta circa l'integrità degli eletti locali e regionali:

TITOLO I - CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 1 - Definizione dell'eletto

Ai fini del presente Codice, il termine "eletto" designa qualsiasi responsabile politico che eserciti un mandato locale o regionale conferitogli mediante elezione primaria (elezione da parte del corpo elettorale) o secondaria (elezione a funzioni esecutive da parte del consiglio locale o regionale).

Articolo 2 - Definizione delle funzioni

Ai fini del presente Codice, il termine "funzioni" designa il mandato conferito tramite elezione primaria o secondaria e l'insieme delle funzioni esercitate dall'eletto in virtù di detto mandato primario o secondario.

Articolo 3 - Oggetto del Codice

L'oggetto di questo codice consiste nello specificare norme di comportamento che gli eletti sono supposti osservare nello svolgimento delle loro funzioni e nell'informare i cittadini circa le norme di comportamento che possono a buon diritto aspettarsi dagli eletti.

TITOLO II - PRINCIPI GENERALI

Articolo 4 - Primato della legge e dell'interesse generale

Gli eletti seggono in virtù della legge e debbono in qualunque momento agire conformemente ad essa.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto persegue l'interesse generale e non esclusivamente il proprio interesse personale diretto o indiretto, o l'interesse particolare di persone o di gruppi di persone allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 5 - Obiettivi dell'esercizio del mandato

L'eletto garantisce un esercizio diligente, trasparente e motivato delle proprie funzioni.

Articolo 6 - Esercizio del mandato

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta le competenze e le prerogative di qualsiasi altro mandatario politico o dipendente pubblico.

Si astiene dall'incitare o dal concorrere e si oppone alla violazione dei principi enumerati nel presente titolo, da parte di qualsiasi altro incaricato politico o dipendente pubblico nell'esercizio delle sue funzioni.

TITOLO III - OBBLIGHI SPECIFICI

Capitolo 1 - Accesso alla funzione

Articolo 7 - Regole in materia di campagna elettorale

La campagna elettorale del candidato è volta a diffondere e a spiegare il programma politico del candidato stesso.

Egli si astiene dall'ottenere qualsiasi suffragio con mezzi che non siano la persuasione o il convincimento.

In particolare, si astiene dal cercare di ottenere suffragi con la diffamazione degli altri candidati, con la violenza e/o con le minacce, con la manipolazione delle liste elettorali e/o dei risultati della votazione, nonché con la concessione di vantaggi o di promesse di vantaggi.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 8 - Clientelismo

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative legate alla sua carica *nell'interesse particolare di individui o di gruppi di individui allo scopo di ottenere un interesse personale diretto o indiretto.*

Articolo 9 - Esercizio di competenze a proprio vantaggio

L'eletto si astiene dall'esercitare le proprie funzioni o di utilizzare le prerogative connesse con la sua carica *in vista del proprio interesse particolare personale diretto o indiretto.*

Articolo 10 - Conflitto d'interesse

Quando vi siano degli interessi personali diretti o indiretti nelle pratiche che sono oggetto di un esame da parte del consiglio o di un organo esecutivo (locale o regionale), l'eletto s'impegna a dichiarare questi interessi prima della deliberazione e della votazione.

L'eletto si astiene dal prender parte a qualsiasi delibera o votazione che abbia come oggetto un interesse personale diretto o indiretto.

Articolo 11 - Cumulo

L'eletto si sottopone a qualsiasi regolamentazione in vigore volta a limitare il cumulo dei mandati politici.

L'eletto si astiene dall'esercitare altri incarichi politici che gli impediscano di esercitare il proprio mandato di eletto locale o regionale.

L'eletto si astiene dall'esercitare delle cariche, professioni, mandati o incarichi che suppongono un controllo sulle sue funzioni di eletto o che, secondo le sue funzioni di eletto, avrebbe il compito di controllare.

Articolo 12 - Esercizio delle competenze discrezionali

Nell'esercizio delle sue competenze discrezionali, l'eletto si astiene dal concedersi un vantaggio personale diretto o indiretto, o dal concedere un vantaggio a una persona o a un gruppo di persone, allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto. Integra alla sua decisione una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi che hanno determinato la sua decisione, e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione. In assenza di regolamentazione, la sua motivazione comprende gli elementi che dimostrano il carattere proporzionato, equo e conforme all'interesse generale della sua decisione.

Articolo 13 - Divieto di corruzione

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da qualsiasi tipo di comportamento di corruzione attiva o passiva quale definito nella regolamentazione penale nazionale o internazionale vigente.

Articolo 14 - Rispetto della disciplina di bilancio e finanziaria

L'eletto s'impegna a rispettare la disciplina di bilancio e finanziaria, garanzia della buona gestione del pubblico denaro, così com'è definita dalla legislazione nazionale pertinente in vigore. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene da ogni atto destinato a deviare dal loro scopo i fondi e/o le sovvenzioni pubbliche. Si astiene da qualsiasi azione il cui obiettivo consista nell'utilizzare a scopi personali diretti o indiretti fondi e/o sovvenzioni pubbliche.

Capitolo 3 - Cessazione di funzioni

Articolo 15- Divieto di assicurarsi preventivamente alcuni incarichi

Nell'esercizio delle proprie funzioni, l'eletto si astiene dal prendere provvedimenti che gli assicurino un vantaggio personale professionale futuro, dopo cessazione delle sue funzioni;

- in seno a entità pubbliche o private che si trovavano sotto il suo controllo durante l'esercizio delle sue funzioni;
- in seno a entità pubbliche o private con le quali ha allacciato rapporti contrattuali durante l'esercizio delle sue funzioni;
- in seno a entità pubbliche o private che sono state create durante l'esercizio delle sue funzioni e in virtù di esse.

TITOLO IV - MEZZI DI CONTROLLO

Capitolo 1- Accesso alla carica

Articolo 16 - Limitazione e dichiarazione delle spese elettorali

Nell'ambito della sua campagna elettorale, il candidato limita l'ammontare delle sue spese elettorali in maniera proporzionata e ragionevole.

Attua tutti i provvedimenti imposti dalla regolamentazione in vigore volti a rendere pubblica l'origine e l'importo degli introiti utilizzati durante la campagna elettorale, nonché la natura e l'importo delle sue spese.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta.

Capitolo 2 - Esercizio della funzione

Articolo 17 - Dichiarazione d'interessi

L'eletto attua diligentemente ogni provvedimento imposto dalla regolamentazione in vigore volto a rendere pubblico o a controllare i suoi interessi personali diretti o indiretti, i mandati, le funzioni e professioni che esercita o l'evoluzione della sua situazione patrimoniale.

In mancanza di regolamentazione vigente, comunica questi dati su semplice richiesta. Articolo 18 - Rispetto dei controlli interni ed esterni.

Nell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto si astiene dall'ostacolare l'esercizio di un controllo motivato e trasparente dell'esercizio delle sue funzioni da parte delle autorità di controllo interno o esterno competenti.

Attua diligentemente le decisioni esecutorie o definitive di queste autorità.

La motivazione delle decisioni o degli atti che sono sottoposti a queste autorità di controllo si accompagna alla menzione espressa dell'esistenza di questi controlli e della precisa identificazione delle autorità competenti.

TITOLO V - RAPPORTI CON I CITTADINI

Articolo 19 - Pubblicità e motivazione delle decisioni

L'eletto è responsabile per la durata del suo mandato nei confronti della popolazione locale nel suo complesso.

L'eletto abbina ogni decisione di fare o di non fare ad una motivazione circostanziata che riprenda l'insieme degli elementi su cui si basa e in particolare le disposizioni della regolamentazione applicabile, come anche gli elementi che dimostrano la conformità della sua decisione a questa regolamentazione.

In caso di confidenzialità, la deve motivare, sviluppando gli elementi che impongono detta confidenzialità.

Risponde diligentemente a qualsiasi richiesta procedente dai cittadini relativa allo svolgimento delle sue mansioni, alla loro motivazione o al funzionamento dei servizi di cui è responsabile. Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento che favorisca la trasparenza delle sue competenze, dell'esercizio delle sue competenze e del funzionamento dei servizi di cui ha la responsabilità.

TITOLO VI - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE

Articolo 20 - Assunzione del personale

L'eletto s'impegna ad impedire ogni reclutamento di personale amministrativo basato su principi che non siano il riconoscimento dei meriti e delle competenze professionali e/o a scopi diversi dai bisogni del servizio.

In caso di reclutamento o di promozione del personale, l'eletto prende una decisione obiettiva, motivata e diligente.

Articolo 21 - Rispetto della missione dell'amministrazione

Nel contesto dell'esercizio delle sue funzioni, l'eletto rispetta la missione affidata all'amministrazione di cui è responsabile, senza pregiudizio dell'esercizio legittimo del suo potere gerarchico.

Si astiene dal chiedere o dall'esigere da parte di un pubblico dipendente l'esecuzione di qualsiasi atto o qualsiasi astensione da cui possa derivargli un vantaggio personale diretto o indiretto, o che permetta un vantaggio a persone o a gruppi di persone allo scopo di ottenere un vantaggio personale diretto o indiretto.

Articolo 22 - Valorizzazione della missione dell'amministrazione

Nell'ambito dell'esercizio delle sue mansioni, l'eletto fa in modo di valorizzare il ruolo e gli incarichi della sua amministrazione.

Incoraggia e sviluppa ogni provvedimento volto a favorire un miglioramento dei servizi di cui è responsabile, nonché la motivazione del loro personale.

TITOLO VII - RAPPORTI CON I MASS MEDIA

Articolo 23

L'eletto risponde in maniera diligente, sincera e completa a qualsiasi richiesta d'informazione da parte dei mass media per quanto riguarda l'esercizio delle sue funzioni, ad esclusione di informazioni confidenziali o di informazioni circa la vita privata dell'eletto o di un terzo. Incoraggia e sviluppa ogni misura che vada a favore della diffusione presso i mass media di informazioni sulle sue competenze, sull'esercizio delle sue funzioni e sul funzionamento dei servizi che si trovano sotto la sua responsabilità.

TITOLO VIII - INFORMAZIONE, DIFFUSIONE E SENSIBILIZZAZIONE

Articolo 24 - Diffusione del Codice presso gli eletti

L'eletto s'impegna ad aver letto e capito l'insieme delle disposizioni del presente Codice come pure le regolamentazioni cui fa riferimento e dichiara di avere la volontà di lasciarsi guidare dalle disposizioni del Codice.

Articolo 25 - Diffusione del Codice presso i cittadini, i dipendenti e i mass media

Incoraggia e sviluppa qualsiasi provvedimento volto a favorire la diffusione del presente Codice e la sensibilizzazione ai principi in esso elencati, presso i dipendenti di cui si assume la responsabilità, presso i cittadini ed i mass media.

Codice290





COMUNE DI GIOIA DEL COLLE

PROVINCIA DI BARI

CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE

C O P I A

OGGETTO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. APPROVAZIONE MODIFICHE.	Nr. Progr. 66 Data 12/12/2014
---	---

Adunanza STRAORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 12/12/2014 alle ore 09:00.

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno DODICI del mese di DICEMBRE alle ore 09:40 convocata con le prescritte modalità, nella Sala Consiliare di Palazzo San Domenico si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano presenti:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
POVIA SERGIO	S	ANTONICELLI FEDERICO	N	LUCILLA DONATO	S
LUDOVICO VITO	S	MARTUCCI FILIPPO DAVIDE	S	DE LEONARDIS CLAUDIO	S
VASCO GIOVANNI	S	FALCONE VITO	S	DONGIOVANNI LEONARDO	S
GIANNICO OTTAVIO	S	MASTRANGELO GIOVANNI	S		
MANCINO DONATO	S	CELIBERTI SANTE	N		
BRADASCIO TOMMASO	S	LONGO PIETRO	N		
TISCI FILIPPO GIANFRANCO	N	CUSCITO ENZO	S		
<i>Totale Presenti: 13</i>			<i>Totali Assenti: 4</i>		

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, AVV. TERESA GENTILE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta il PRESIDENTE del Consiglio, TOMMASO BRADASCIO il quale, dichiarata la legalità della seduta, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'oggetto

Al termine della relazione dello stesso Presidente del Consiglio e degli interventi dei consiglieri, integralmente riportati nell'allegato alla presente deliberazione, si procede con la votazione per alzata di mano sulla proposta in esame.

Si dà atto che è entrato il consigliere Tisci – Presenti 14

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione del Commissario Straordinario n.15 del 22/2/2012 è stato approvato il nuovo regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, delle Commissioni Consiliari e della partecipazione popolare;

CONSIDERATO nel corso dell'applicazione di detto regolamento sono emerse incongruenze sia di carattere tecnico che di funzionamento quali:

- L'art. 38 presenta al 1° e 2° comma due versioni contrastanti relative alla presidenza delle Commissioni Consiliari congiunte. Al 1° comma viene indicato il "presidente più anziano per cifra elettorale", nel 2° comma il "presidente più anziano di età";
- L'art. 60 relativamente alla validità della seduta di prima convocazione prevede che "Il Consiglio Comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei componenti del Consiglio Comunale (Sindaco più consiglieri comunali assegnati)..." mentre l'art. 19 dello Statuto comunale prevede che "Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune....";
- A seguito della riduzione del numero dei consiglieri da 20 a 16, le 4 commissioni consiliari risultano composte ciascuna da 4 consiglieri, creando situazione di non decisione in caso di parità di votazione;
- Diversi consiglieri hanno proposto la possibilità di tenere appositi consigli comunali (uno al mese) da dedicare esclusivamente alle comunicazioni;

RITENUTO, quindi, di procedere alla modifica del regolamento di che trattasi;

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica non necessitando quello contabile;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

A seguito della votazione eseguita per alzata di mano, il cui esito proclamato dal Presidente è il seguente:

Presenti 14

Assenti 3 (Antonicelli, Celiberti, Longo)

Votanti 13

Astenuti 01 (Mastrangelo)

Favorevoli 10

Contrari 03 (Vasco, Giannico, Cuscito)

DELIBERA

1) DI APPROVARE le modifiche al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, per il funzionamento delle Commissioni Consiliari Permanenti e per le Consultazioni Popolari come di seguito riportate:

ART. 38 – 1° Comma

Vengono cancellate le parole "... per cifra elettorale" e sostituite con le parole "più anziano di età";

ART. 38 – comma 3

Le parole "Le sedute delle Commissioni non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti." Vengono sostituite con le parole "Le sedute delle Commissioni sono valide se interviene la maggioranza dei componenti (tre) e comunque anche con la presenza di due soli componenti tra cui il Presidente"

ART. 43.

Viene aggiunto il seguente comma:

"In caso di parità, il voto del Presidente vale doppio"

ART. 60 – 1° comma

Le parole "Il consiglio comunale non può deliberare se non interviene la metà del numero dei componenti del Consiglio Comunale (Sindaco più consiglieri comunali assegnati)" vengono sostituite dalle parole "Il Consiglio Comunale delibera con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta dei voti";

ART. 71

Viene aggiunto il seguente comma:

"E' possibile prevedere una apposita seduta di Consiglio Comunale, da tenersi mensilmente, da dedicare esclusivamente alle comunicazioni da parte dei consiglieri su argomenti di interesse generale. L'oggetto della comunicazione deve pervenire all'Ufficio di Presidenza almeno dieci giorni prima. Rimane, comunque, nelle prerogative del Presidente la decisione finale della convocazione del Consiglio in base alla valenza delle richieste pervenute.

=====

Si dà atto che, dopo un breve dibattito, con il consenso unanime dei presenti, vengono ritirati i restanti due punti all'O.d.G. ovvero il punto 6) "Approvazione nuovo Regolamento per il teatro Comunale Rossini" e il punto 7) Approvazione Regolamento della Consulta Comunale della Cultura".

Segue, infine, una comunicazione da parte del Sindaco.

I lavori terminano alle ore 12,20.

OGGETTO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI. APPROVAZIONE MODIFICHE.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, D.Lgs. 18.8.2000, n. 267

**IL
RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere :
FAVOREVOLE

Data 21/07/2014

**IL FUNZIONARIO POSIZIONE ORGANIZZATIV/
F.to DOTT. GIOVANNI MARIA PALMISANO**